



CITTÀ DI SESTO CALENDE
Provincia di Varese

REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA PUBBLICITÀ
SULLE STRADE



**ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina la posa di impianti e mezzi pubblicitari, comunque denominati, ad integrazione ed esecuzione di quanto previsto dal D. L.vo 285/92 e dal DPR 495/92, nonché la diffusione di messaggi pubblicitari, qualora ricadenti su strade comunali o visibili da esse.

**ART. 2
DEFINIZIONI**

Con i termini di impianti e mezzi pubblicitari si intendono "le insegne d'esercizio, le preinsegne, le sorgenti luminose, i cartelli, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni reclamistici orizzontali, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità e propaganda", così come definiti dall'art. 47 del DPR 495/92 e, nonché la pubblicità sui veicoli e la distribuzione di volantini pubblicitari.

**ART. 3
AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale di Sesto Calende. Lo stesso non si applica alle forme di pubblicità eseguite all'interno di edifici, di attività o di aree private, a condizione che la collocazione delle stesse non siano visibili dalla strada.

**ART. 4
AUTORIZZAZIONI**

Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare impianti o altri mezzi pubblicitari, di qualsiasi tipo, deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune.

Gli interessati devono inoltrare specifica istanza in carta legale diretta al Comune contenente le seguenti indicazioni:

1. generalità complete del richiedente (comprehensive di email e/o PEC e di recapito telefonico);
2. dati completi della persona o società da cui ha ricevuto il mandato per attivare l'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;
3. ubicazione esatta dell'installazione, allegando idonea documentazione dalla quale sia possibile individuare in modo inequivocabile l'area interessata;
4. dati completi della società installatrice;
5. generalità complete del proprietario del suolo o dell'immobile su cui l'impianto verrà installato.

Alla domanda dovrà essere allegato, ove necessario:

- a) autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'ufficio tecnico comunale. Tale autorizzazione non è dovuta qualora:
 - I. l'esposizione non superi i 90 giorni continuativi per un solo periodo nel corso dell'anno,
 - II. gli impianti non modifichino l'aspetto esteriore dei luoghi (ad esempio qualora siano posti all'interno di un fabbricato);
 - III. le norme generali in materia paesaggistica non lo prevedano.
- b) documentazione tecnica e planimetria in 3 copie, dalle quali si possa desumere il luogo esatto ove si intende collocare l'impianto, unitamente ad opportuni rilievi fotografici dai quali risulti la posizione in relazione all'ambiente circostante, all'edificio sul quale verrà installato, nonché al contesto architettonico del quale l'edificio interessato fa parte;
- c) progetto in 3 copie, dal quale risultino un prospetto in scala o comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con indicazione dei colori che si intendono utilizzare;
- d) relazione tecnica relativa all'impianto di cui si chiede l'autorizzazione, con riferimento sia ai dati indicati nei punti precedenti, sia ai materiali, ai colori, alle forme, ecc.;
- e) idonea attestazione, rilasciata dal tecnico progettista, inerente l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 49 comma 3 del D.P.R. 495/92, ricorrendone il caso, nonché, per gli impianti luminosi o illuminati, certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto a norma di legge e la potenza di illuminazione espressa in candele per metro quadro
- f) n. 3 copie del bozzetto del messaggio da esporre, ovvero dei bozzetti di ogni messaggio previsto quando trattasi di mezzi a messaggi variabili;



- g) titolo di proprietà, o equivalente, dello stabile o del suolo su cui verrà installato l'impianto, allegando eventualmente la documentazione che si ritiene opportuna (contratti, atti notarili, ecc.). Qualora si tratti di suolo pubblico dovranno essere prodotte specifiche autorizzazioni per la sua manomissione e per la sua occupazione;
- h) autocertificazione (allegando copia del documento d'identità del dichiarante) con la quale si attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno, o del luogo di posa, e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità.

Ogni domanda dovrà riferirsi ad un solo impianto, ad esclusione delle insegne d'esercizio e degli impianti temporanei.

L'autorizzazione può essere richiesta da:

- a. soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto oggetto dell'istanza;
- b. destinatario del messaggio pubblicitario;
- c. ditta fornitrice dell'impianto per conto dell'utilizzatore finale.

L'autorizzazione è rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi ed a prescindere dalla proprietà del luogo di posa, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni onere, obbligo e responsabilità qualora l'installazione non venga mantenuta a causa di disaccordo tra privati.

Non sono soggette ad autorizzazione:

- le targhe professionali poste all'ingresso della sede dell'attività, purché non superino le dimensioni di mq. 0,15 e che non si configurino come insegne d'esercizio, nonché le indicazioni grafiche poste sulle vetrine allo scopo di garantire la sicurezza delle persone e per l'informazione degli orari di apertura e chiusura;
- le forme di pubblicità sanitaria concernente le strutture di ricovero e cura e le strutture ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, ad esclusione di quelle concernenti l'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e gli studi professionali (L.R. 18/2000).

ART. 5

ISTRUTTORIA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

RILASCIO AUTORIZZAZIONE

L'ufficio preposto, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, provvede all'istruttoria della pratica ed al rilascio della relativa autorizzazione o di motivato diniego.

L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio preposto alla ricezione dell'istanza.

Detta autorizzazione è annotata su apposito registro numerato progressivamente per anno, ai sensi dell'art. 53 comma 9 del D.P.R. 492/92.

Per il rilascio l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse/tributi di occupazione/manomissione del suolo pubblico, i seguenti corrispettivi:

- a) € 50,00 per istruttoria e sopralluogo; tale importo è soggetto a revisione annuale con Deliberazione della Giunta Comunale;
- b) marca da bollo di importo come previsto per legge da apporre sull'autorizzazione.

Gli importi relativi ai corrispettivi di cui sopra saranno aggiornati, ai sensi dell'art. 53 comma 7 del D.P.R. 495/92, con provvedimento annuale della Giunta Comunale. In assenza di tale provvedimento rimangono in vigore gli importi suddetti.

La validità dell'autorizzazione è subordinata, oltre che al rispetto delle specifiche norme di legge, all'apposizione, a cura del titolare della stessa, della targhetta riportante quanto indicato all'art. 55 del D.P.R. 495/92.

RINNOVO AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione ha validità tre anni dalla data indicata sulla medesima ed è rinnovabile per il medesimo periodo mediante: specifica richiesta in bollo, apposizione di una nuova targhetta sull'impianto pubblicitario e previo pagamento dei corrispettivi dovuti, salvo revoca ai sensi dell'art. 27 del D. L.vo 295/92.

All'istanza di rinnovo dovrà essere allegato l'originale dell'autorizzazione in scadenza.

Nei limiti organizzativi il Servizio preposto provvederà ad inviare un avviso al titolare tramite email qualora fornita in sede di prima istanza.



Qualora alla data di scadenza dell'autorizzazione non sia stato richiesto ed ottenuto il rinnovo, l'impianto pubblicitario è da considerarsi abusivo con l'applicazione delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.

Anche nel caso del rinnovo la durata del procedimento è fissata in 60 giorni.

VARIAZIONE DEL MESSAGGIO

Ogni variazione del messaggio autorizzato dovrà essere oggetto di apposita istanza da presentarsi in bollo allegando copia dell'autorizzazione originaria e n. 3 bozzetti del nuovo messaggio da esporre, oltre ad una nuova autorizzazione paesaggistica da richiedere all'ufficio tecnico comunale.

L'istanza potrà essere presentata trascorsi almeno tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione in essere, ovvero dalla precedente autorizzazione alla variazione di messaggio, fermo restando ogni altro dato o condizione in essa indicati.

Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza il Servizio competente provvederà al rilascio di apposita autorizzazione o diniego. Trascorso tale termine l'istanza s'intende accolta ed il messaggio potrà essere variato in virtù del principio del silenzio-assenso.

ART. 6

COLLOCAZIONE - UBICAZIONE - DISTANZE

La collocazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento, se fuori dal centro abitato, è ammessa esclusivamente nel rispetto delle norme relative al posizionamento degli stessi di cui agli artt. 51 e 52 del D.P.R. 495/92, nonché nel rispetto degli altri articoli del presente Regolamento.

All'interno del centro abitato il posizionamento di impianti e altri mezzi pubblicitari è consentito:

- a. ad una distanza minima dal limite della carreggiata di mt. 3, calcolata dal punto più vicino ad essa, qualora non installati sul marciapiedi; in questo caso potrà essere utilizzato solamente un palo da collocarsi a ridosso del margine interno del marciapiedi ed in modo da mantenere sempre almeno mt. 1,50 di spazio libero per i pedoni, oltre a rimanere dal margine esterno del marciapiedi a non meno di mt. 0,50 (calcolato dal punto più vicino ad esso);
- b. ad una distanza minima di mt. 50 prima e mt. 25 dopo le intersezioni;
- c. ad una distanza minima di mt. 50 prima e mt. 25 dopo i segnali stradali di pericolo e/o di prescrizione;
- d. ad una distanza minima di mt. 50 prima e mt. 25 dopo i segnali stradali di indicazione;
- e. ad una distanza minima di mt. 50 prima e mt. 25 dopo gli impianti semaforici;
- f. ad una distanza minima di mt. 50 prima e mt. 25 dopo gli altri impianti e mezzi pubblicitari;
- g. ad una distanza minima di mt. 50 prima dell'inizio e mt. 25 dopo la fine di una curva.

Le insegne d'esercizio potranno essere oggetto di deroghe sul rispetto delle distanze indicate nei punti precedenti in relazione alla ubicazione dell'attività cui si riferiscono e solamente se collocate in area di pertinenza o su fabbricato della stessa.

Il posizionamento di impianti pubblicitari su ponti e sottoponti è vietata.

Gli impianti pubblicitari installati diagonalmente al senso di marcia dei veicoli devono rispettare le distanze minime indicate dal presente articolo.

Gli impianti pubblicitari installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli devono rispettare le prescrizioni di cui al presente articolo ridotte della metà, ad eccezione del punto a.

Sono vietate le installazioni di impianti pubblicitari, ad esclusione di preinsegne ed insegne d'esercizio, lungo le traverse interne delle strade statali e provinciali. Particolari deroghe potranno essere concesse a favore di Enti, Associazioni, soggetto pubblici e/o società che gestiscono servizi pubblici qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

ART. 7

DIMENSIONI E LIMITI

Gli impianti ed altri mezzi pubblicitari potranno essere autorizzati nel rispetto dei seguenti limiti di superficie:

- a) mq. 4,00, se posizionati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli;
- b) mq. 6,00, se posizionati parallelamente al senso di marcia dei veicoli e posti ad oltre mt. 10,00 dal margine della carreggiata.



Sono ammessi teli pubblicitari temporanei, solamente se opachi non luminosi né illuminati, posti a protezione dei ponteggi installati durante le fasi di ristrutturazione edilizia per un periodo non superiore a 90 giorni, purché non eccedano dalla superficie del ponteggio e previa verifica e approvazione preventiva da parte del funzionario responsabile in merito al contenuto del messaggio pubblicitario, nonché al rilascio della conseguente autorizzazione. All'istanza dovrà essere allegata la verifica statica del ponteggio.

Particolari deroghe potranno essere concesse a favore di Enti, Associazioni, soggetto pubblici e/o società che gestiscono servizi pubblici qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari collocati sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico dovranno essere installati in modo da garantire un'altezza dal suolo del bordo inferiore non inferiore a mt. 3,00. Gli striscioni a scavalco della strada sono ammessi solamente se ancorati a specifici supporti debitamente autorizzati e predisposti allo scopo e ad un'altezza dal piano stradale di almeno mt. 5,10.

ART. 8 CARATTERISTICHE

Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 50 del D.P.R. 495/92.

Gli stessi, per forme, colori e disegno, non devono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, né costituire ostacolo od impedimento alla circolazione delle persone.

Sono vietati gli impianti ed altri mezzi pubblicitari rifrangenti, luminosi o illuminati che possano produrre abbagliamento.

Non sono consentite sagome irregolari o aventi forma di disco, triangolo, ottagono o figure similari ai segnali previsti dal D.P.R. 495/92 e successive modificazioni.

Per gli impianti ed i mezzi luminosi è vietata l'intermittenza o l'alternanza di luci o colori.

Sono vietati messaggi pubblicitari che abbiano contenuto, significato o fine in contrasto con norme di legge o di regolamento.

Gli impianti che riportano scritte in lingua straniera dovranno essere integrati con apposta traduzione in lingua italiana.

Le insegne d'esercizio "a bandiera" dovranno essere installate aderenti al fabbricato dove si esercita l'attività promossa, non deve oltrepassare dal punto più esterno il limite di mt. 0,50 dal margine esterno del marciapiedi e dovrà essere collocata ad un'altezza dal piano di camminamento di almeno mt. 3,00.

ART. 9 MEZZI PUBBLICITARI ABBINATI A SERVIZI

L'installazione di impianti od altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi di pubblica utilità (orologi, pensiline, parapetonali, panchine, cestini, toponomastica, ecc.), è vincolata alla eventuale pubblicazione di specifico bando da parte dell'Amministrazione Comunale. In questo caso la società aggiudicataria dovrà attenersi alle disposizioni del presente regolamento, con la deroga al solo articolo 6 per quanto riguarda le distanze minime previste che verranno indicate nello specifico bando ma che non potranno essere mai inferiori al 50% di quelle indicate.

La pubblicità posta su transenne parapetonali installate ai bordi della strada è sempre vietata in quanto in contrasto con i principi di sicurezza di cui all'art. 23 comma 1 del D. Lgs. 285/92.

È altresì vietata la pubblicità all'interno delle rotatorie.

ART. 10 PUBBLICITÀ TEMPORANEA

Nel caso di installazioni pubblicitarie temporanee, che non potranno mai superare il periodo di 10 giorni, costituite da segni orizzontali reclamistici, striscioni (se non a scavalco della sede stradale), locandine, manifesti, stendardi, plance e similari, nonché cartelli aventi superficie pubblicitaria non superiore a mq. 1.00 si applicano le disposizioni previste per le aree esterne al centro abitato di cui all'art. 51 commi 9 e 10 del D.P.R. 495/92.



Il numero massimo di locandine e manifesti temporanei collocabili sul territorio comunale è di 50. La loro esatta collocazione sarà determinata con apposito Decreto emanato dal funzionario comunale competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente regolamento, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore.

I supporti delle locandine e dei manifesti se collocati a terra dovranno essere ancorati in modo da non essere facilmente rimovibili e devono resistere alla spinta del vento.

Al titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo è fatto obbligo di provvedere alla rimozione degli impianti entro il giorno successivo a quello di scadenza indicato nell'atto.

Non sono soggetti alla disciplina del presente regolamento gli impianti temporanei destinati a promuovere iniziative sociali, culturali e/o turistiche per le quali venga concesso il patrocinio dell'Amministrazione Comunale e non siano esposti marchi e/o loghi di natura commerciale.

ART. 12

MEZZI PUBBLICITARI A MESSAGGIO VARIABILE

Il posizionamento di mezzi pubblicitari a messaggio variabile è soggetto al rispetto delle distanze minime indicate al precedente art. 6 e deve essere autorizzato dal Comune, secondo le modalità e con i limiti previsti dal presente regolamento.

Il periodo di variabilità dei messaggi non può in alcun caso essere inferiore a un minuto, durante i quali il messaggio deve rimanere fisso.

Non è mai prevista la proiezione di immagini in movimento (video).

ART. 13

MEZZI PUBBLICITARI NELLE AREE DI SERVIZIO E DI PARCHEGGIO

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è subordinato al rispetto di quanto previsto per quelli esterni al centro abitato dagli artt. 51 comma 7 e 52 del D.P.R. 495/92 ed al presente regolamento.

ART. 14

PUBBLICITA' SUI VEICOLI

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è subordinato al rispetto di quanto previsto all'art. 57 del D.P.R. 495/92.

È vietata la sosta di veicoli pubblicitari per un tempo superiore alle 48 ore consecutive nel medesimo punto. Per periodi di sosta superiori dovranno essere rispettate le distanze minime previste dal presente regolamento per gli altri impianti pubblicitari. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni (pecuniaria ed accessoria) previste nel caso di assenza dell'autorizzazione pubblicitaria.

ART. 15

PUBBLICITA' FONICA

La pubblicità fonica è autorizzata dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00, previa richiesta ed ottenimento di apposita autorizzazione. È vietata tale forma di pubblicità a meno di 300 mt. da luoghi di culto, case di riposo e plessi scolastici.

Durante il periodo elettorale è ammessa la pubblicità fonica comunque effettuata, previo il rilascio di apposita autorizzazione ai sensi della legge 24/04/1975, n. 130.

Sono sempre fatti salvi i principi, le disposizioni e le limitazioni previste dal Piano Comunale di Zonizzazione acustica, nonché del D.P.C.M. del 01/03/1991.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda all'art. 59 del D.P.R. 495/92.

ART. 16

DISTRIBUZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Sulle strade ed aree pubbliche è vietata la distribuzione di volantini, opuscoli, biglietti omaggio ed ogni altro mezzo pubblicitario consegnato a mano o depositato sui veicoli.

Tale attività è consentita sulla base di motivate richieste e per finalità istituzionali, sociali o di pubblica utilità, previa istanza e conseguente rilascio di apposita autorizzazione.

E' altresì vietato il lancio di volantini o simili da aeromobili e/o veicoli.



**ART. 17
PUBBLICITA' LUMINOSA**

L'apposizione di sorgenti luminose, cartelli, insegne d'esercizio e di altri mezzi pubblicitari luminosi è disciplinata come per quelli esterni al centro abitato, così come previsto dall'art. 50 del D.P.R. 495/92.

**ART. 18
OBBLIGHI – VIGILANZA - SANZIONI**

Il titolare dell'autorizzazione, oltre agli obblighi previsti dall'art. 54 del D.P.R. 495/92, è tenuto a richiedere l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione, ovvero a comunicare l'eventuale rinuncia alla stessa, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza.

Lo stesso titolare deve inoltre installare quanto indicato nell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data del suo rilascio, pena la decadenza della stessa.

Le violazioni alle norme di cui al presente regolamento sono sanzionate dall'art. 23 del D. L.vo 285/92 e ss.mm.ii. in quanto norma speciale di rango superiore in materia di pubblicità sulle strade o in vista di esse.

Qualora sia dovuto un corrispettivo da versare al Comune in ordine a canoni, tributi e/o simili, si rimanda ad altro specifico Regolamento.

**ART. 19
NORME ABROGATE**

Sono abrogati i seguenti articoli del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni", approvato con DCC n. 71 del 25/10/1994 così come modificato con DCC n. 46 del 29/11/2011:

- a) art. 1 comma 1 lettere a) e b);
- b) art. 3;
- c) art. 4;
- d) art. 4/bis;
- e) art. 5;
- f) art. 6;
- g) art. 6/bis;
- h) art. 6/ter.

**ART. 20
NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno _____.

Per le richieste pervenute in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dal D. L.vo 285/92 e dal D.P.R. 495/92.

Per gli impianti e mezzi pubblicitari esistenti ed autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad esclusione delle insegne d'esercizio, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere al loro adeguamento entro la fine del sesto mese dalla sua entrata in vigore, data in cui l'autorizzazione, in mancanza di apposita richiesta di adeguamento, dovrà intendersi decaduta ed il relativo impianto o mezzo pubblicitario abusivo.

Per le insegne d'esercizio il termine di adeguamento alle norme di cui al presente regolamento è il 31/12 dell'anno successivo alla sua entrata in vigore, data in cui l'autorizzazione, in mancanza di apposita richiesta di adeguamento, dovrà intendersi decaduta ed il relativo impianto o mezzo pubblicitario abusivo. Sino a quando le insegne d'esercizio non subiranno variazioni di qualsiasi natura, il titolare dell'attività dovrà allegare all'istanza una autocertificazione circa il possesso dei requisiti di legge per il mantenimento dell'impianto e l'anno di installazione dello stesso. Il funzionario incaricato predisporrà in tal senso la modulistica necessaria per agevolare la sanatoria degli impianti esistenti.